



Ordinanza n. 05

Prot. n. 1068

OGGETTO: Provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM₁₀).
Attuazione 1° Modulo.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 "relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttiva 96/62/CE, direttiva 99/30/CE, direttiva 2000/69/CE, direttiva 2002/3/CE, direttiva 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" ed in particolare l'articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

VISTA la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge suddetta i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteo-climatiche;

VISTA la Delibera Giunta Regionale 12 ottobre 2015 n. 964 "Nuova zonizzazione e



classificazione del territorio regionale nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ed adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e al D. Lgs. 155/2010" con la quale la Giunta Regionale ha confermato la zona territoriale omogenea denominata "Agglomerato di Firenze" che comprende i Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa;

CONSIDERATO che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35 e che il calcolo annuale dei superamenti va riferito alle centraline di tipo urbana-fondo, rappresentative dell'esposizione della popolazione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 17 gennaio 2011, n. 22, con la quale sono state definite le situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, i criteri per l'attivazione dei provvedimenti e le modalità di gestione, ai sensi della lettera g, comma 2 dell'art. 2 della L.R. 9/2010;

CONSIDERATO che, tra l'altro, la sopra citata Deliberazione n. 22/2011:

- individua i Comuni quali autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 9/2010, tenuti all'adozione, nell'ambito dei PAC previsti all'art. 12 della L.R. n. 9/2010, degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi;
- stabilisce i criteri secondo i quali i Sindaci dei Comuni attivano i conseguenti interventi a seguito della comunicazione da parte di ARPAT del superamento del valore limite;
- stabilisce le modalità in ordine alle quali ARPAT comunica il superamento del valore limite ai Sindaci dei Comuni, alla Regione, alla Provincia ed alla AUSL competenti per territorio;
- stabilisce che i Sindaci dei Comuni individuati trasmettano alla Regione l'elenco degli interventi individuati al fine di ridurre il rischio di eccedere il numero consentito dei superamenti del valore limite giornaliero di PM₁₀, nonché la loro articolazione, le modalità di gestione e la loro durata, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa deliberazione regionale;
- stabilisce che i Sindaci adottino, a partire dal 15° superamento del valore limite giornaliero di PM10, entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione Arpat del superamento stesso, gli interventi individuati, fatta salva la potestà del Sindaco di intervenire con ulteriore anticipo nei casi in cui lo riterrà opportuno, per quanto di competenza, anche in relazione al perdurare del fenomeno e della relativa intensità;
- ha abrogato la precedente deliberazione della Giunta Regionale 246/2010;

RILEVATO, dall'allegato 1 della suddetta Deliberazione, che il Comune di Bagno a Ripoli è stato inserito nell' "Agglomerato di Firenze", con tre stazioni di riferimento (FI- Boboli, FI-Bassi e FI-Scandicci Buozzi), e pertanto risulta tra i Comuni con situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, tenuti all'adozione degli interventi contingibili;



CONSIDERATO che, al fine di ridurre il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare, il Sindaco - quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento - ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento, intervenendo con congruo anticipo e predisponendo interventi in maniera graduale, proporzionata e della durata necessaria ad esplicare effetti in termini di riduzione dei livelli di concentrazione;

CONSIDERATO che, come previsto dalla L.R. n. 9/2010, art. 3, comma 1, lett. d, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale, le Amministrazioni Provinciali hanno il compito di coordinare i Comuni tenuti all'adozione dei PAC, di cui all'art. 4 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1025/2010, in particolar modo per quanto attiene gli interventi contingibili da porre in essere nel caso in cui sussista il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

PRESO ATTO che la Provincia di Firenze ha coordinato i Comuni dell'Agglomerato di Firenze per la definizione di interventi contingibili condivisi e omogenei a livello territoriale ampio in modo da ottenere una azione efficace nella riduzione degli inquinanti;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 10.02.2011 con la quale sono stati approvati i provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM10) suddivisi in Primo, Secondo e Terzo Modulo;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 131 del 26.11.2014 con la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale 2014 – 2016 che conferma – includendoli nelle azioni per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM10) - i provvedimenti urgenti approvati dalla Giunta Municipale con la suddetta Deliberazione n.5/2011;

VISTO l'art. 11 comma 4 bis della L.R. 22 del 3 marzo 2015 che recita " *fino alla data di trasferimento delle funzioni e del personale la Giunta Regionale può adottare direttive o emanare istruzioni per lo svolgimento delle funzioni medesime nel periodo transitorio, anche ai fini di coordinamento, in particolare nelle materie per le quali occorre provvedere in attuazione di atti della programmazione dell'Unione Europea, dello Stato o della Regione, cui le Amministrazioni interessate sono tenute ad attenersi* ";

RITENUTO dunque opportuno, nelle more del riordino delle funzioni attribuite alle Province in materia ambientale, che i Comuni per l'individuazione degli interventi dei PAC siano coordinati anche dal competente Settore regionale in materia di qualità dell'aria;

DATO ATTO che in data 22.12.2015 la Regione Toscana, con funzione di coordinamento, ha convocato una riunione fra i Comuni dell'Agglomerato di Firenze per definire in maniera coordinata ed unitaria gli interventi contingibili ed urgenti per ridurre l'inquinamento atmosferico;

ATTESO che a seguito di detta riunione è stato deciso di dare continuità ai provvedimenti



urgenti previsti nel "Primo modulo" di cui al PAC 2014-2016, confermando quanto già attuato negli anni precedenti, con l'inserimento di un invito alla cittadinanza a non accendere in ambito domestico, caminetti, stufe, termo- camini o termo-stufe alimentati a legna, carbone o pellet, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;

RITENUTO per quanto sopra di attivare provvedimenti previsti nel Primo Modulo, integrati con quanto stabilito nella riunione di coordinamento regionale del 22 dicembre u.s.;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

INVITA

la cittadinanza, a decorrere dal 1° giorno successivo all'emanazione della presente ordinanza :

- a) all'uso di mezzi pubblici per gli spostamenti nei Comuni dell'Agglomerato di Firenze;
- b) a non accendere in ambito domestico, caminetti, stufe, termo-camini o termo-stufe alimentati a legna, carbone o pellet, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;

ORDINA

dal 1° gennaio fino al 31 marzo e dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno (per l'anno 2016 la decorrenza è stabilita al giorno successivo a quello di adozione del presente atto) :

- il divieto, su tutto il territorio comunale, ad eccezione dei territori collinari e montani di altezza superiore ai 300 metri, di accensione di fuochi liberi a cielo aperto per la combustione di qualunque materiale di origine vegetale, quali, ad esempio, gli scarti vegetali a seguito di potature o sfalci;

DISPONE

- 1) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di Bagno a Ripoli;
- 2) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale, per i controlli di competenza;
- 3) la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente e all'Energia, Settore Qualità dell'Aria, Rischi Industriali, Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento;
- 4) la trasmissione del presente provvedimento alla Città Metropolitana di Firenze;



INFORMA

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con una somma da 25,00 Euro a 500,00 Euro.

Bagno a Ripoli, lì 13.01.2016

IL SINDACO
Francesco Casini